

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3012

PROPOSTA DI LEGGE

MAGNO, MICELI, SERENI, CHIAROMONTE, ANTONINI, BECCASTRINI, BO, GESSI NIVES, GOMBI, LA BELLA, MARRAS, OGNIBENE, VILLANI, GIORGI

Presentata l'11 marzo 1966

Disposizioni in materia di terreni di origine comune o provenienti da liquidazioni di uso civico e di terreni soggetti a uso civico

ONOREVOLI COLLEGHI! -- Il problema dei demani comunali e degli usi civici, che interessa grande parte del territorio nazionale, è rimasto insoluto, per le notevoli resistenze opposte attraverso gli anni all'applicazione delle leggi eversive della feudalità e per l'inadeguatezza della legislazione ancora vigente in materia.

Sin dalla caduta del fascismo fu da più parti avvertita e prospettata la necessità di avviare a soluzione tale importante e grave problema rivedendo la legge 16 giugno 1927, n. 1766, imposta da chi aveva interesse a legittimare scandalose usurpazioni operate a danno dei contadini e delle popolazioni, specialmente nel Mezzogiorno, nonché a rendere possibili altre spoliazioni ed abusi.

« Il problema degli usi civici — si legge nella relazione generale alla inchiesta sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia, dell'I.N.E.A. — è ancora oggi, grave ed imponente: grave perché si esercitano abusi su milioni di ettari di terre che appartengono alle comunità più povere del nostro Paese; imponente perché riguarda un complesso di oltre tre milioni di ettari, pari a un decimo del territorio dello Stato.

« Questo patrimonio di pascoli e di boschi (che non possono essere frazionati perché la loro unità è imposta dalla tecnica di sfruttamento) fornisce un basso rendimento;

e ciò non tanto perché formato da terre povere, quanto perché oggetto di una disordinata utilizzazione che in molti casi assume aspetti di sconcertante anarchia.

« Dei terreni di uso civico suscettibili di coltura agraria, che secondo stime attendibili, si estendono per circa 700 mila ettari, soltanto 34.634 ettari sono andati a formare nuove piccole proprietà. Il lavoro compiuto è quindi modestissimo. E ciò non si deve tanto alle preoccupazioni tecniche ed economiche, nascenti dall'eccessivo frazionamento del terreno fra i numerosi aventi diritto, quanto a coloro che hanno interesse a conservare uno stato di cose dannose alla pubblica economia... ».

Purtroppo, fino ad oggi nessuna legge è stata approvata dal Parlamento della Repubblica e la situazione perciò non solo non ha trovato una soluzione, ma si è andata aggravando.

Con la presente proposta di legge, si intende farvi fronte, facilitando e favorendo: 1) l'affrancazione da parte dei quotisti coltivatori diretti della proprietà dei terreni di uso civico già oggetto di assegnazione in enfiteusi; 2) la legittimazione del possesso e quindi l'affrancazione, a favore dei coltivatori diretti che comunque posseggono terreno di uso civico, non proveniente da regolare operazione di assegnazione; 3) la estinzione di tutti

gli usi civici gravanti su terreni di proprietà privata appartenenti a coltivatori diretti; 4) la reintegra dei terreni di uso civico usurpati e la quotizzazione di questi e di tutti gli altri terreni della stessa natura che, pur risultando idonei alle coltivazioni agrarie, non siano ancora stati quotizzati ed assegnati a lavoratori agricoli.

Il conseguimento di tali fini corrisponde non solo ad un vivo interesse dei comuni e ad una imperiosa esigenza di giustizia, ma anche alla necessità di eliminare del tutto certe condizioni dell'antico sistema feudale che, sopravvivendo ancora, ostacolano notevolmente l'iniziativa del contadino e il progresso agricolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I canoni di natura enfiteutica gravanti sui terreni di origine comune o provenienti da liquidazione di uso civico, appartenenti ai comuni o frazioni di comuni e già oggetto di ripartizione e assegnazione in quote ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, o di precedenti disposizioni legislative sulla materia, quando i terreni risultano in possesso legittimo di coltivatori diretti, singoli o associati, possono essere affrancati in favore di questi, ad un prezzo corrispondente a quindici annualità. Il capitale di affrancazione è per il 60 per cento a carico dell'affrancante e per il 40 per cento a carico dello Stato. Il sussidio dello Stato è concesso direttamente all'ente al quale il terreno appartiene, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

ART. 2.

Qualora nelle terre di origine comune o provenienti da liquidazione di uso civico, appartenenti ai comuni o frazioni di comuni, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori potranno essere legittimate pure in assenza delle condizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sempre che gli occupatori siano coltivatori diretti, singoli e associati, e si tratti di terre convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

I beneficiari delle disposizioni di cui al precedente comma potranno chiedere, trascorso un anno dal provvedimento di legittimazione, l'affrancazione del canone, alle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16

giugno 1927. n. 1766. non sono più applicabili nei confronti degli occupatori che non risultino coltivatori diretti, quando si tratti di fondi aventi reddito catastale imponibile superiore a lire 10 mila.

ART. 3.

All'articolo 20 della legge 16 giugno 1927. n. 1766. è aggiunto il seguente comma:

« In nessun caso il canone potrà essere superiore all'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 587. convertito nella legge 29 giugno 1939. n. 976. rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 ».

ART. 4.

I diritti di uso civico e le servitù civiche gravanti sui terreni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in proprietà di coltivatori diretti, singoli o associati, sono estinti ad ogni effetto, senza alcun compenso a favore delle popolazioni.

ART. 5.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948. n. 121. è autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione, previa sdemanializzazione, di terreni demaniali di origine comune o provenienti da liquidazione di uso civico, appartenenti ai comuni o frazioni di comune, aventi reddito catastale imponibile superiore a lire 20 mila, sempre che questi non siano occupati da coltivatori diretti, singoli o associati, e risultino convenientemente utilizzabili per la coltura agraria. Detti terreni vanno ceduti sollecitamente in proprietà degli enti medesimi a lavoratori manuali della terra, singoli o associati, i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura insufficiente all'impiego della manodopera della famiglia, con preferenza a quelli comunque già insediati sul fondo.

Gli enti praticheranno ai contadini che risulteranno concessionari dei terreni, condizioni uguali a quelle della « Cassa ». Le spese inerenti alla trasformazione saranno contegiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari.

ART. 6.

Agli effetti della presente legge sono coltivatori diretti coloro i quali abbiano i requisiti voluti dall'articolo 48 lettera *a*) della legge 2 giugno 1961, n. 454.

ART. 7.

Gli accertamenti, le affrancazioni, le vendite, le concessioni in enfiteusi e qualsiasi altro negozio giuridico, relativi a terre di origine comune o soggetta a uso civico, effettuati ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche se abbiano avuto luogo in base a sentenza passata in giudicato, transazione o conciliazione, ad eccezione di quelli disposti in favore dei coltivatori diretti, singoli o associati, sono soggetti di ufficio a revisione.

ART. 8.

Alla concessione dei sussidi dello Stato di cui al precedente articolo 1 sarà provveduto con lo stanziamento di lire 3 miliardi in ciascuno degli esercizi 1967, 1968, 1969 e 1970, a carico dello stato di previsione del Ministero per l'agricoltura e le foreste.

ART. 9.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.